SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA -

N. 132

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure per il coordinamento delle attività in materia di meteorologia e climatologia

(Parere ai sensi dell'artico	olo 17, comma	a 2, della legg	e 23 agosto	1988, n. 4	100
e dell'articolo 1, com	ıma 558, della	ı legge 27 dice	embre 2017,	n. 205)	
-					

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 novembre 2019)



1 9 NOV. 2019

SENATO DELLA REPUBBLICA
Segretariato Generale

1 9 NOV. 2019

6 240

Roma, 9 novembre 2019

Gra heider to

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti in materia, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 aprile 2019, recante regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto.

Coloha-1

Federico D'Incà

Sen. Maria Elisabetta ALBERTI CASELLATI Presidente del Senato della Repubblica ROMA

Relazione illustrativa

Premessa

Il 2017 è stato, per la metcorologia italiana, un anno molto importante in quanto a giugno 2017 il Consiglio dello European Center for Medium Weather Forecast di Reading (UK) ha deciso all'unanimità che il Centro Elaborazione Dati Metcorologici più grande del mondo venisse rilocato in Italia, presso il Tecnopolo di Bologna.

In questo quadro è emersa e si è fatta più urgente la necessità di una razionalizzazione e riconduzione ad unità del sistema meteorologico nazionale, oggi in capo a diversi attori pubblici, dislocati su diversi livelli territoriali, anche al fine di garantire al nostro Paese una rappresentanza unitaria nei rapporti internazionali.

La legge di bilancio 2018 ha pertanto previsto, ai commi da 549 a 559 dell'articolo 1, "misure per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche, climatiche e marine nonché potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale" in materia istituendo l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "ItaliaMeteo".

L'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede in particolare che con regolamento siano definite le misure per agevolare il coordinamento della gestione della meteorologia e climatologia nazionale nonché l'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo.

Con il presente regolamento viene pertanto disciplinata l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito "Agenzia", oltre che, previa preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia poste in essere dalle amministrazioni pubbliche nonché dai soggetti privati che svolgono, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico.

La citata ricognizione delle risorse, effettuata ad opera Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, è riportata in allegato.



Articolato

Il Regolamento, innanzitutto, definisce, all'articolo 1, il suo oggetto precisando che lo stesso disciplina l'organizzazione dell'Agenzia ItaliaMeteo, le misure per agevolare il coordinamento della gestione della meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse.

L'artícolo 2, prevede, al comma 1, che l'Agenzia, quale misura di coordinamento della gestione della meteorologia e della climatologia nazionale, supporta le Autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, alla tutela della salute e dell'ambiente, alle scelte di politica agricola, nelle decisioni di rispettiva competenza, ivi comprese, in particolare, quelle da adottarsi nell'ambito del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nonché per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e di misure di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Nel successivo comma 2, si prevede che l'Agenzia per le attività di supporto alle Autorità sopra indicate, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, individuate nell'allegato 1 del regolamento. Tale elenco può essere integrato con ulteriori enti meteo individuati dall'Agenzia, previo parere del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, come previsto al comma 3.

Il comma 4, prevede, nell'ambito delle attività di coordinamento del Servizio Meteorologico Nazionale Unitario, che l'Agenzia raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni, acquisiti dai Soggetti facenti parte dello stesso Servizio. Ridistribuisce, senza oneri, agli stessi Soggetti, dati, prodotti e previsioni meteorologiche integrati con le proprie, concordando con gli stessi Soggetti le modalità di trasmissione dei dati.

Inoltre, il Regolamento prevede all'articolo 3, che per salvaguardare le competenze delle Forze armate per gli aspetti di sicurezza e difesa nazionale, l'Aeronautica militare riceva gratuitamente e tempestivamente i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti metco-climatici, sulla base di procedure tecniche concordate.

All'articolo 4, comma 1, si prevede che l'Agenzia sia responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche. I soggetti di cui all'articolo 2, diffondono le previsioni secondo le modalità stabilite dall'Agenzia, dando visibilità alla stessa, come disciplinato dal comma 2.



All'articolo 5, comma 1, si prevede che in relazione agli esiti delle attività di prima ricognizione, l'Agenzia col consenso degli enti interessati, proceda alla confluenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali presso la stessa, ovvero alla disciplina delle attività di collaborazione mediante apposite convenzioni ai sensi dell'articolo 15. Ai sensi del comma 2, l'Agenzia aggiorna, con cadenza almeno biennale, con provvedimento del Direttore, previa acquisizione del parere del Comitato, la ricognizione di cui al comma 1.

All'articolo 6, vengono indicati i criteri secondo cui è organizzata l'Agenzia, in particolare, al comma 1:

- a) autonomia e responsabilizzazione;
- b) semplificazione e flessibilità organizzative;
- c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e delle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento;
- d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190;
- f) flessibilità e innovazione tecnologica per il supporto dei processi gestionali;
- g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.

Inoltre, l'Agenzia, come previsto al comma 2, si conforma ai principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti e di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

Nell'articolo 7, sono riportati gli organi dell'Agenzia (il Direttore; il Comitato direttivo e il Collegio dei revisori dei conti), che esercitano le attribuzioni secondo la legge e lo statuto.

L'articolo 8, disciplina l'istituzione del Comitato tecnico-scientifico, e come previsto al comma 1, può essere istituito dal Direttore su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il comma 2, prevede che, il Comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate nei settori di riferimento.

La partecipazione al Comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia, come previsto dal comma 3.

All'articolo 9 è previsto che l'Agenzia si avvalga dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.



Mentre, all'articolo 10, si prevede che l'Agenzia si avvalga del comitato dei garanti di cui all'art. 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, in alternativa, di comitati già istituiti già presso altre pubbliche amministrazioni.

L'articolo 11, disciplina la struttura organizzativa, prevedendo, al comma 1, la suddivisione in quattro aree dell'Agenzia;

- a) Attività operative;
- b) Infrastrutture Osservative e Informatiche;
- c) Ricerca e Sviluppo;
- d) Amministrazione, Personale, Comunicazione e Formazione.

Inoltre, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative, con provvedimento del direttore su proposta del dirigente interessato, come disciplinato al comma 2.

Il comma 3, prevede l'istituzione dell'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'art. 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, inserito nell'area personale.

L'articolo 12, comma 1, prevede che al personale dell'Agenzia, si applichino le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il personale appartenente all'area dirigenziale, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, anche per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, come disciplinato al comma 2.

Il comma 3, prevede che, l'Agenzia, ad esclusione del personale scolastico, nei limiti dell'organico disponibile, può avvalersi di personale, in posizione di comando, proveniente da altre amministrazioni.

Mentre, il comma 4, prevede che l'Agenzia possa avvalersi, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico, specializzato nel settore della meteorologia e climatologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in ragione della particolare e comprovata specializzazione ed in presenza dei presupposti di legittimità previsti dalla norma.

L'articolo 13, disciplina il reclutamento del personale dell'Agenzia, e prevede, al comma 1, che detto reclutamento venga effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni, di cui all'articolo 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del Direttore. Il comma 2, prevede, inoltre, che il reclutamento del personale avvenga mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche.



All'articolo 14, viene disposto che gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferite dal direttore, tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire.

L'articolo 15, comma 1, disciplina la stipula delle convenzioni di sistema con gli Enti Meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici. Il comma 2, prevede che il direttore, con regolamento interno, approvato dal Comitato, proceda alla disciplina dei modelli organizzativi permanenti di coordinamento, al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto della stessa convenzione.

Il comma 3, prevede che l'Agenzia stipuli convenzioni con soggetti pubblici, utenti di servizi meteo-climatologici, che necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico. Mentre il comma 4, prevede che l'Agenzia possa sviluppare iniziative, in collaborazione con soggetti pubblici e privati che non contrastino con i propri obiettivi e compiti istituzionali.

Il comma 5, invece dispone che il Comitato di Indirizzo collabori con il direttore per la stesura del modello di convenzione.

Infine, l'articolo 16, contiene disposizioni transitorie e finali, in particolare, il comma 3, prevede che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi, le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia, assicurino la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.

L'allegato 1 ai regolamento individua, come previsto dall'articolo 2, comma 2, gli enti meteo.



Allegato alla relazione illustrativa

Ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni

Documento redatto dal Comitato di Indirizzo per la Meteorologia e la Climatologia. (rif.to; verbale della riunione del Comitato di Indirizzo del 29/11/2018)

Il comma 558 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" prevede che con decreto del Presidente della Repubblica sia adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia per la meteorologia e climatologia, nominata "ItaliaMeteo", istituita ai sensi della stessa norma sopra citata (rif.to: comma 551). Lo stesso comma 558 afferma che tale regolamento può essere definito ed adottato "...a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni..", al fine di definire misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, "..attraverso la confluenza presso ItaliaMeteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati.".

Nel resto di questo documento vengono raccolti in alcune tabelle riassuntive i dati più rilevanti estratti da tale Ricognizione. Le tabelle evidenziano solo alcuni degli "assetti" strumentali, finanziari e delle risorse umane impegnate nelle varie attività e che appaiono più rilevanti. Pur non essendo comunque esaustiva di tutto l'esistente, tale sintesi fornisce una stima abbastanza precisa delle "volumetrie" delle risorse in gioco, dei costi di gestione e del personale che già oggi opera. Si allegano anche un paragrafo relativo agli strumenti modellistici e uno sulle Sale Operative meteorologiche oggi operative nel nostro Paese.

Tutta la documentazione di dettaglio da cui è stata estratta tale sintesi è disponibile nel "repository NextCloud" dei documenti del Comitato di Indirizzo, predisposto dal Dipartimento della protezione civile.



Rete Osservativa Atmosfera al Suolo, Mare e Neve

STAZIO	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		ERA AL SUOLO COM		
Funzione	Tipologia	Numero Stazioni	Personale impegnato per la gestione delle reti di monitoraggio (numero persone)	Costi esercizio totali escluso personale (E/anno)	ENTE
Osservazione Convenzionale al SUOLO	Stazioni meteo acroporti militari rete stazioni presidiate rete stazioni automatiche	127	379	300,000 (stima)	Difesa Aeronautica Militare
Osservazione al Suoto	Rete AgroMeteorologica Nazionale SIAN rete RAN	47			Ministero Politiche Agricole Forestali o Turismo
Osservazione al SUOLO	Stazioni automatiche al suolo con misure in tempo reale	10839 (Numero Sensori, yedi Nota 1)	101 (Nota 2)	22.276.000 (Nota 3) 6.000.000 cofinanziati da DPC	Regioni, Province Autonome SNPA (Ispra e Arpa regionali)
	STAZIONI DI N	MONITORAGGIO	MARE COMPLESSI	/E	
Osservazione Convenzionale Superficie del Mare	Stazioni marcometriche fisse e di campagna	9	5	19,000	Difesa Marina Militare
Osservazione Convenzionale Superficie del Mare	Boe Ondametriche, stazioni mareografiche, correntometriche e wave glider	91	Vedi Nota 2	Vedi Nota 3	Regioni + SNPA (Ispra e Arpa regionali)
	STAZIONI DI	MONITORAGGIC	NEVE COMPLESSI	VE	
Monitoraggio Neve	rete stazioni in montagna più nuclei mobili	83			Difesa Esercito
Monitoraggio Neve	SMT - NUIR - SMA - NEVEMONT -	318	89	171.000	Difesa Armá Carabinieri



	Monitoraggio Neve	Stazioni nivometriche	343	Vedi Nota 2	Vedi Nota 3	Regioni,
1						Province
ı	•					autonome,
1]			SNPA (Ispra e
1			i '			Arpa
1			·			Regionali)

RETE DI OSSERVAZIONE RADAR METEO, RADAR MARINI COSTIERI, DATI DA PIATTAFORME SATELLITARI E ALTRA STRUMENTAZIONE

Funzione	Tipologia	Numero Stazioni	Personale impegnato per la gestione delte reti di monitoraggio (numero persone)	Costi esercizio totali escluso personale (E/anno)	ENTE
	Radar Meteorologici	1 (Nota 4)		150.000	Difesa Aeronautica Militare
	Radar Meteorologici	2			ENAV
	Radar Meteorologici	10 (7 in banda C e 3 in banda X)	3 (più assistenza esterna)	4.578.000 (comprende anche tutti i costi di comunicazio ne da Roma a sistema radar, assistemistica, centri nazionali e supporto a istaliazioni regionali)	Dipartimento Protezione Civile Nazionale
	Radar Meteorologici	23 (11 in banda C e 12 in banda X) + 1 Radar mobile in banda X	Vedi Nota 2	Vedi Nota 3	Regioni e Provincia Autonoma
	Radar Marini costieri	7 (6 HF Correnti, 1 Banda X)	Vedi Nota 2	Vedi Nota 3	Regioni
	Stazioni ricezione dati satellitari	15 (Regioni + SNPA)	Vedi Nota 2 4 (DPC)	Vedi Nota 3 per Regioni e SNPA	Difesa Aeronautica Militare, DPC, Regioni, SNPA (Ispra e Arpa Regionali)



Reti dati fulminazione	3	Vedi Nota 2	Vedi Nota 3 per Regioni e SNPA	Difesa Aeronautica Militare, Regioni, SNPA (Ispra e Arpa Regionali)
---------------------------	---	-------------	--------------------------------------	--

RETE DI OSSERVAZIONE IN ATMOSFERA (RADIOSONDAGGI E ALTRA STRUMENTAZIONE)

STAZIONI MONITORAGGIO LIBERA ATMOSERA COMPLESSIVE					
Funzione	fipologia	Numero Stazioni	Personale impegnato per la gestione delle reti di monitoraggio (numero persone)	Costi esercizio totali escluso personale (C/anno)	ENTE
<u></u>	Stazione di Radiosondaggio dell'Atmosfera	6	36	1.309.000	Difesa Aeronautica Militare
	Stazione di Radiosondaggio dell'Atmosfera	15 (3 radiosondaggi, 3 wind progiler, 4 sodar, 5 radiometro temp.)	Vedi Nota 2	Vedi Nota 3	6 Regioni

MODELLISTICA METEOROLOGICA

MARINA E CLIMATICA

Per quanto riguarda la individuazione delle catene modellistiche operative in Italia si è costituito in seno al Comitato d'Indirizzo uno specifico gruppo di Lavoro (GdL) avente il compito di svolgere una prima ricognizione. Dalla ricognizione è emersa una vasta ricchezza di strumenti modellistici, a supporto delle attività previsionali a varie scale e su diversi orizzonti temporali, che possono riassumersi in:

1. Modelli atmosferici ad area limitata

- A. Modello COSMO sviluppato dal consorzio internazionale COSMO a cui partecipano AM, ARPA-ER, e ARPAP. Il modello è operativo presso l'AM e presso ARPAE SIMC dal 2001 ed è usato, oltre che a supporto delle previsioni operative di tali Enti, anche a supporto delle attività della DPC. Si rende noto che il Consorzio COSMO ha comunicato che dal 2020, non investirà più risorse sul codice COSMO, perché transirà al modello ICON-LAM
- B. Modello WRF sviluppato da NCAR-NCEP, che è un Community model supportato da NCAR. Il modello è operativo in diverse catene di centri regionali: LaMMA Toscana, CETEMPS Abruzzo (Centro di Competenza per la Regione Abruzzo) operativo a 1km con assimilazione, ARPA FVG, Fondazione CIMA



C. Modello BOLAM e MOLOCH sviluppati dal CNR-ISAC (Centro di Competenza nazionale del DPCN) operativi in diverse catene (ARPA Liguria, LaMMA Toscana, CNR Bologna, ARPA Sardegna, ISPRA, MIPAF) ed è usato in diversi centri regionali.

2. Modello atmosferico globale

A. GLOBO sviluppato da CNR-ISAC ed operativo per previsioni probabilistiche mensili a supporto del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale

3. Modello globale accoppiato per previsioni stagionali e climatiche

Modello CAM/NEMO operato da CMCC (1 e 1/4 deg atmosfera, 1/4 Oceano) per le previsioni stagionali operative d'ensemble. (50 membri per 6 mesi ogni mese)

4. Modelli di moto ondoso:

- A. Modello WAM (WAve Model) sviluppato da ECMWF operativo presso AM e ISPRA
- B. Modello WaveWatch3 (WW3) sviluppato da NCEP operativo in diverse catene (ARPAL, LAMMA Toscana, CMCC)
- C. Modello SWAN operativo presso ARPA-ER.

5. Modelli oceanici

- A. Modello ROMS a scala fine operativo presso LaMMA Toscana (Med. Nord Ovest) e ARPA-ER (Adriatico).
- B. Modello CMCC per le previsioni del Mediterraneo (1/24 di grado), basato su NEMO a scala di bacino operativo giornaliero.
- C. Modello CMCC per le previsioni del Mar Nero (1/16 di grado), basato su NEMO a scala di bacino operativo giornaliero.
- D. Modelio CMCC per le previsioni oceaniche globali (1/16 di grado), basato su NEMO.
- E. Modello ROMS accoppiato con WRF e SWAN a scala fine su Adriatico operativo presso UNIVPM (UNIVPM-CETEMPS)

6. Modelli storm surge e previsione di marea

- A. Modello SHYFEM 2D (con data assimilation) sviluppato dal CNR-ISMAR, operativo presso ISPRA in 2 versioni (campi di previsione meteo di ECMWF e BOLAM ISPRA) su coste italiane, Alto Adriatico e laguna di Venezia
- B. Modello ISPRASTAT_2008 sviluppato da ISPRA in 2 versioni (campi di previsione meteo di ECMWF e BOLAM ISPRA) per la previsione di storm surge e livelli di marca in 7 località del Nord Adriatico.

COSTI ATTUALI DI ESERCIZIO

La previsioni numeriche e le altre attività di trattamento e archiviazione dati utilizzano diversi centri di calcolo e supercalcolo sia all'interno delle organizzazioni meteo (Aeronautica Militare, CMCC, Regioni) sia esterne (CINECA). I costi operativi di tale risorse si aggirano complessivamente attorno ai 2,75 milioni/anno, più ammortamenti degli investimenti dell'ordine di 3 milioni/anno.

Nota: Il Dipartimento della Protezione Civile sostiene una spesa di 750.000 euro/anno per il supporto ai Centri di Competenza che operano nel settore della Modellistica meteorologica e si fa carico delle spese di supercalcolo della catena meteorologica COSMO-LAMI per una cifra di 1,2 Milioni euro/anno



Personale impiegato .

Il manpower impiegato TOTALE consiste di 145 posizioni a tempo pieno equivalenti, operative su TUTTE le strutture sopra menzionate

SALE OPERATIVE E SPESE HW

Funzione	Tipologia	Numero Sale Operative e centri di calcolo	Personale impegnato	Costi esercizio totafi escluso personale (E/anno)	ENTE
Realizzazione c diffusione previsioni meteorologiche anche a fini protezione civile	Sale operative "dual use" che assicurano H24/7 supporto meteo ad attività operative, aeronautiche e civili (in modalità resiliente prevedendo la contiunuità del servizio anche nel caso in cui un centro divenga inefficiente)	2			Difesa Aeronautica Militare
Realizzazione e diffusione previsioni meteorologiche anche a fini protezione civile	Sale Operative Meteo presso i Centri Funzionali regionali nelle Regioni c autonomia meteo	14	53	179,000	Regioni e province autonome
Realizzazione e diffusione previsioni meteorologiche a fini protezione civile	Sala Operativa Meteo del Centro Funzionale Centrale presso il DPC	Į	20	Vedi Nota 5	Dipartimento della protezione civile nazionale
HW-SW-HPC	Centro di Calcolo presso i Centri Funzionali regionali	1 (DPC) centri di calcolo regioni e province	2 (DPC) 22	Vedi Nota 5 1.175.000	DPC Regioni

Nota 1: Stazioni di precipitazione: 3158; temperatura: 2613; vento: 1007; radiazione: 707; pressione atmosferica: 508; Umidità rel: 1433 ecc...

Nota 2: Comprende anche il personale per la gestione delle altre reti (radar, radiosondaggio, dati satellitari,..ecc...)



Nota 3: Comprende anche i costi di esercizio gestione altre reti (radar, radiosondaggi, dati satellitari ecc...) e delle sale operative regionali

Nota 4; In totale sono 3 di cui attualmente solo 1 operativo. La stima del costo è relativa ad esso, futura rete previsti da istallare altri 6 radar

Nota 5: Il Dipartimento della Protezione civile sostiene una spesa dell'ordine di 1.000.000 euro/anno per la gestione della Sala Op del CFC, e comprende anche il supporto ai Centri di Competenza che producono servizi di valenza meteo operativa a favore dei centri funzionali regionali



RELAZIONE TECNICA

La legge di bilancio 2018 ha previsto, ai commi da 549 a 559 dell'articolo 1, "misure per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche, climatiche e marine nonché potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale" in materia istituendo l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "ItaliaMeteo".

Il comma 559 prevede che al fine di fare fronte agli oneri derivanti dai commi da 551 a 557 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, 5 milioni di euro per l'anno 2019 e 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale dell'Agenzia, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Il presente regolamento viene adottato ai sensi del comma 558, articolo 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ai sensi del quale con regolamento è definito l'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo nonché le misure per agevolare il coordinamento della gestione della meteorologia e climatologia nazionale

Il Regolamento disciplina:

a) <u>l'assetto organizzativo di ItaliaMeteo;</u>

Per il <u>funzionamento e il compenso degli organi</u> dell'Agenzia, istituita per legge dal comma 551 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, il relativo fabbisogno iniziale è stimato prudenzialmente in un importo di 1.000.000 euro annui (50,000 euro collegio sindacale, 500,000 euro per organi direttivi e 450.000 euro costi di funzionamento forfettari), nelle more dell'emanazione dello statuto dell'Agenzia che detterà le norme di dettaglio, e trova copertura nelle risorse appositamente autorizzate allo scopo dall'articolo 1, comma 559 della legge di bilancio.

Il fabbisogno finanziario per il personale e il funzionamento stimato è crescente fino a diventare a regime nel 2020 pari a complessivi 7 milioni di euro, perché la norma prevede, a seguito dell'attività di un Comitato promotore (il Comitato di indirizzo per la meteorologia e climatologia), l'adozione dello statuto dell'Agenzia.

Nel 2019 è possibile ipotizzare una spesa di 5 milioni di euro in ragione degli oneri di funzionamento e delle ridotte spese di personale.



Tali spese trovano copertura nelle risorse appositamente autorizzate allo scopo dal comma 559, articolo, 1 della legge di bilancio.

Per le <u>infrastrutture tecniche metereologiche</u>, prendendo a modello gli esempi di servizi meteo stranieri, è stimabile un investimento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli 2020 e 2021 che servono a dotare l'Agenzia degli elaboratori e dei sistemi di archiviazione necessari per la produzione e la disseminazione dei prodotti previsionali, insieme alle altre risorse strumentali dei servizi meteo locali che confluiranno nell'Agenzia nell'ambito degli appositi accordi. Tali spese trovano copertura nelle risorse appositamente autorizzate allo scopo dal comma 559, articolo, 1 della legge di bilancio.

In relazione alle spese di personale, il comma 553 prevede

che la dotazione organica di ItaliaMeteo è determinata nel limite massimo di 52 unità complessive, di cui quattro dirigenti non generali, da definire con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 557.

- 1. Le conseguenti spese relative al trattamento fondamentale ed accessorio di n. 52 unità ivi compresi quattro dirigenti, prendendo a riferimento il contratto collettivo delle funzioni centrali, Sezione Ministeri, sono stimate a regime dal 2020 nel seguente modo:
- 50.000 euro pro-capite per il personale non dirigenziale;
- 600,000 euro complessivi per il personale dirigenziale,

Pertanto, il costo complessivo a regime dal 2020 risulta pari a 3.000.000 euro (2.400.000 + 600.000). Tale importo costituisce un tetto di spesa considerato che per il comparto delle funzioni centrali non è previsto alcun automatismo salariale.

Inoltre, per i 30 incarichi ad esperti di elevata specializzazione nel settore della meteorologia di cui al comma 554 è prevista la spesa di 3.000.000 euro annui (onere annuo per 100.000 euro pro capite). Anche tali spese trovano copertura nelle risorse appositamente autorizzate allo scopo dal comma 559, articolo, 1 della legge di bilancio.

Gli oneri sopra riportati sono riepilogati nella tabella allegata.



in milioni di euro

Totale oneri	2019	202 0	2021	Dal 2022
Personale	4	6	6	6
Funzionamento	1	1.	1	1
Investimenti	2	3	3	
Totale	7	10	10	7

Agli stessi si provvede, come sopra evidenziato ai sensi del comma 559, articolo 1, della legge di bilancio 2018.

In relazione all'articolo 11 del regolamento si precisa altresì che le quattro aree in cui articola l'Agenzia con ispondono a strutture di livello dirigenziale non generale.

b) le misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia.

Il presente regolamento disciplina le misure di coordinamento della materia prevedendo la stipula di apposite convenzioni tra l'Agenzia e le amministrazioni pubbliche, gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, individuate nell'allegato 1 del regolamento.

La stipula delle predette convenzioni non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti convenzionati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente.

Inoltre l'articolo 5 prevede che con provvedimento del direttore, previo parere conforme del Comitato, è aggiornata, con cadenza almeno biennale, la ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia. Tale previsione è volta a consentire la messa a sistema delle predette risorse che, in particolare, verrà effettuata tramite la stipula di convenzioni tra gli enti meteo e l'Agenzia o anche, eventualmente, tramite la confluenza delle stesse risorse presso l'Agenzia. Al riguardo si precisa che, per ciò che attiene alle risorse umane, la relativa eventuale confluenza sarà effettuata nei limiti della dotazione organica dell'Agenzia, ai sensi dell'articolo 30 del d. lgs. 165/2001 e con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di provenienza.

Dalla disposizione, di carattere ordinamentale, non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Con specifico riferimento all'articolo 3 (Rapporti con le Forze Armate) si precisa che l'attività di trasmissione dei dati meteo-climatici nazionali e globali di cui ha disponibilità l'Agenzia sarà effettuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto saranno utilizzate le modalità già attualmente in uso dalle Forze Armate per la trasmissione dei dati dal Centro europeo per le previsioni metereologiche a medio termine.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente regolamento non derivano pertanto nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

> La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gu avuto esito
>
> POSITIVO []. NEGATIVO
>
> 15 APR. 2019
>
> Ragioniero/Generale dello State effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha



Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che l'articolo 1, comma 558, della legge n. 205 del 2017 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;

Vista la ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia;

Vista la preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2019;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:



(Oggetto)

 Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito "Agenzia", le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse.

ART. 2

(Coordinamento dell'attività di meteorologia e climatologia)

- 1. L'Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, ed in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nonché per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
- 2. L'Agenzia, al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, nonché per le attività di supporto di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, di seguito "enti meteo", individuati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 1 al presente regolamento.
- Ulteriori enti meteo possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere conforme del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito "Comitato", con provvedimento del direttore.



- 4. Nell'ambito delle attività di coordinamento di cui al comma 1, l'Agenzia:
 - a) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast - ECMWF);
 - b) ridistribuisce senza oheri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;
 - c) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza di acquisizione temporale e risoluzione spaziale;
 - d) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2 le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati.

(Rapporti con le Forze Armate)

1. Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze Armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, trasmetterdoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche concordate, senza soluzione di continuità, in modo sicuro e tempestivo.

ART. 4

(Titolarità dei prodotti meteo-climatici)

2. L'Agenzia è titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.



3. I soggetti di cui all'articolo 2, nel diffondere a livello locale le previsioni, danno visibilità all'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla stessa.

ART. 5

(Attività di ricognizione)

- 1. In relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, l'Agenzia, con l'accordo degli enti interessati, può procedere alla confluenza delle risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 15, per regolare le attività di collaborazione.
- Con provvedimento del direttore, previo parere conforme del Comitato, è aggiornata, con cadenza almeno biennale, la ricognizione di cui al comma 1.

ART. 6

(Criteri organizzativi)

- 1. L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri organizzativi:
 - a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;
 - b) semplificazione e flessibilità organizzative;
 - c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e alle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;
 - d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
 - e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;



- f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;
- g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.
- 2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti, nonché di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

(Organi dell'Agenzia)

1. Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti, che esercitano le attribuzioni loro demandate dalla legge e dallo statuto.

ART. 8

(Il Comitato tecnico-scientifico)

- 1. Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori onerì per la finanza pubblica, il comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
- 2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.
- 3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia. Si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.



(Organismo indipendente di valutazione)

 L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 10

(Comitato dei garanti)

1. L'Agenzia si avvale del comitato dei garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.

ART. 11

(Struttura organizzativa)

- 1. L'Agenzia si articola in quattro aree così individuate:
 - a) attività operative;
 - b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) ricerca e sviluppo;
 - d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.
- 2. Con provvedimento del direttore, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.
- 3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è incardinato nell'area competente per il personale.



(Personale)

- Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo delle funzioni centrali – Sezioni Ministeri.
- 2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
- 3. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, a esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- 4. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia e della climatologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 13

(Sistemi di reclutamento)

- Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore, sentito il Comitato, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.
- 2. Il reclutamento del personale dell'Agenzia avviene:
 - a. mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2001;



b. mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

ART. 14

(Dirigenti)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare nei limiti della dotazione organica.

ART. 15

(Convenzioni)

- 1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema con gli enti meteo fornitori di servizi e prodotti meteo-climatologici, volte a definire la collaborazione per la realizzazione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.
- 2. Con apposito regolamento interno, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle scelte operative, in un'ottica di complementarietà. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori/rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono comprendere anche specifiche Commissioni permanenti,



individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:

- a. realizzazione di prodotti e servizi;
- b. comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;
- c. ricerca e sviluppo;
- d. partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;
- e. formazione e aggiornamento continuo del personale;
- f. fornitura di servizi di supporto.
- 3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico, tra cui in particolare le autorità investite tramite norma primaria di specifiche funzioni.
- 4. L'Agenzia può inoltre sviluppare iniziative, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.
- 5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello di convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.

ART. 16

(Disposizioni transitorie e finali)

- 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- 2. Il direttore istituisce il sito istituzionale dell'Agenzia secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 3. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteoclimatologia, assicurano la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.



Allegato 1 (articolo 2, comma 2)

Elenco Enti Meteo

Ministero della Difesa e Forze Armate;

Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Protezione Civile Consiglio Nazionale della Ricerche;

ISPRA, Roma;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

Regione Piemonte

ARPA Regione Piemonte

Regione Puglia

ARPA Regione Liguria (ARPAL)

Regione Molise

ARPA Regione Sardegna - (ARPAS)

Regione Toscana

Consorzio LAMMA Regione Toscana

ARPA Regione Emilia Romagna (ARPAE)

Regione Umbria

Regione Basilicata

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA -

Ente subregionale) - Regione Basilicata

Regione Sicilia

ARPA Regione Calabria (ARPACAL)

ARPA - Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG)

Provincia Autonoma Trento (PAT)

Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAT)

ARPA Regione Veneto (ARPAV)

Regione Abruzzo

Università dell'Aquila (a supporto Regione Abruzzo)

Regione Campania

Regione Marche

ASSAM - Regione Marche

Regione Autonoma Valle d'Aosta



Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio
Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione
Lazio
ARPA Regione Lombardia
Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce)
Fondazione CIMA



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Titolo del provvedimento: Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "Italia Meteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia e relativo statuto.

PARTE I. Aspetti tecnico-normativi di diritto interno.

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.

Il presente schema di decreto regolamentare è stato predisposto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Il predetto articolo 17, comma 2, stabilisce che "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

Il presente regolamento, scaturisce dalla necessità di una razionalizzazione e riconduzione ad unità del sistema meteorologico nazionale, oggi in capo a diversi attori pubblici dislocati su diversi livelli territoriali, anche al fine di garantire al nostro Paese una rappresentanza unitaria nei rapporti internazionali. A tal fine, il comma 551 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, ha istituito l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « Italia Meteo» per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia.

Il comma 558 dell'articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017, demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia « Italia Meteo ».

L'Agenzia viene identificata quale misura di coordinamento della materia per le attività delle amministrazioni pubbliche che attualmente operano nel settore della meteorologia e climatologia, nonché dei soggetti privati che svolgono, senza fine di lucro, un'attività operativa ed erogano prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, così come individuati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 1 al regolamento, assicurando, al contempo, l'unitarietà e promuovendo la competitività italiana e la strategia nazionale del settore.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

L'intervento normativo si colloca nel quadro normativo di seguito delineato:

- legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
- articolo 17, comma 2, della citata legge 23 agosto 1988 il quale prevede che "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari";
- articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

Lo schema di decreto in esame, definisce le misure per agevolare il coordinamento della gestione della meteorologia e climatologia nazionale, nonché l'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo, non incidendo sulla normativa vigente.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento è compatibile con i principi costituzionali ed è stato predisposto nel rispetto dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo. Nello specifico, il provvedimento rispetta l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni disciplinando, in particolare, materie previste dall'articolo 117, comma 2, lettera g), della Costituzione. Inoltre, appare in linea anche con i principi costituzionali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa, quali sanciti nell'articolo 97.

5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

L'intervento appare coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali in quanto interviene in ambiti attinenti la competenza esclusiva dello Stato.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni del decreto in esame non violano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, primo comma e, pertanto, non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Lo schema di decreto non comporta rilegificazioni in materia ed è stato adottato nella piena utilizzazione degli strumenti di semplificazione normativa.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risulta alcun disegno di legge vertente su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sull'oggetto della presente proposta normativa.

PARTE II. Contesto normativo comunitario e internazionale.

1) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento in esame, proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, non presenta profili di incompatibilità con il diritto dell'Unione europea.

2) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono state aperte procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia in esame.

- 3) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.
- Il provvedimento legislativo in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.
- 4) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

5) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o su analogo oggetto.

Non sono pendenti giudizi innanzi la Corte europea dei diritti dell'uomo vertenti sul medesimo o analogo oggetto.

6) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

Non vi sono indicazioni al riguardo e, ad oggi, non sono state evidenziate linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo.

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.

- 2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi. È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel presente provvedimento.
- 3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

In questa proposta normativa non si è fatto ricorso alla tecnica della novella.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento non reca effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Nel testo non ci sono disposizioni aventi effetti retroattivi di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente. 6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

Il provvedimento non prevede atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.

Analisi di impatto della regolamentazione

Provvedimento: Schema di d.P.R recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo » e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologi".

Amministrazione competente: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Referente dell'amministrazione competente: Ufficio legislativo

SINTESI DELL'AIR E PRINCIPALI CONCLUSIONI

L'intervento regolatorio proposto si inserisce nel quadro normativo rappresentato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 549 a 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018) e definisce l'assetto organizzativo dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia "ItaliaMeteo".

L'intervento scaturisce dalla necessità di creare un contesto che possa permettere di superare l'attuale frammentazione nella distribuzione delle competenze esistente nel settore di cui trattasi, nonché evitare sovrapposizioni o duplicazioni e favorire una migliore integrazione delle conoscenze e delle capacità militari e civili, statali e regionali in tale settore.

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di razionalizzare e ricondurre ad unità il sistema nazionale della meteorologia e della climatologia e di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in tale settore.

La costituzione dell'Agenzia italiana per la meteorologia "ItaliaMeteo", e la definizione del relativo assetto organizzativo, proposta con il presente intervento, permettono il superamento dei limiti sopra evidenziati, consentendo di aumentare significativamente il livello di coordinamento nel settore della meteorologia e della climatologia italiana e dei servizi da essa offerti.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

Il contesto normativo nel quale si inserisce l'intervento normativo in esame è rappresentato dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 549 a 559, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Legge di bilancio 2018), le quali prevedono misure per rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle previsioni meteorologiche, climatiche e marine, nonché potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in tale materia. A tal fine, il comma 551 del suddetto articolo 1 istituisce l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia "ItaliaMeteo"; nello specifico, la norma prevede che "Per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti conoscitivi, tecnico-scientifici e di responsabilità operativa nel campo della meteorologia e climatologia, fatte salve le specifiche competenze delle Forze armate per gli aspetti riguardanti la difesa e la sicurezza nazionale, è istituita l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata « ItaliaMeteo », con sede centrale in Bologna, con i seguenti compiti: a) elaborazione, sviluppo, realizzazione e distribuzione di prodotti e servizi per la previsione, la valutazione, il monitoraggio e la sorveglianza meteorologica e meteo-marina,

l'omogeneizzazione dei linguaggi e dei contenuti, anche ai fini di una efficace informazione alla popolazione; b) approfondimento della conoscenza anche attraverso la promozione di specifiche attività di ricerca e sviluppo applicate nel campo delle previsioni globali e ad area limitata del sistema terra; c) realizzazione, sviluppo e gestione di reti convenzionali e non, sistemi e piattaforme di interesse nazionale per l'osservazione e la raccolta di dati, per le telecomunicazioni e per la condivisione, l'interoperabilità e l'interscambio di dati e informazioni; d) elaborazione, sviluppo e distribuzione di prodotti e servizi climatici; e) comunicazione, informazione, divulgazione e formazione, anche post-universitaria; f) partecipazione ad organismi, progetti e programmi, anche di cooperazione, europei ed internazionali in materia di meteorologia e climatologia; g) promozione di attivita' di partenariato con soggetti privati".

Il comma 558 prevede che con decreto regolamentare, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sia fissato il regolamento di organizzazione delle istituenda Agenzia "ItaliaMeteo" e siano definite le misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della meteorologia e climatologia nazionale.

L'intervento regolatorio, adottato ai sensi del citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, intende quindi definire l'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo e prevedere le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse.

Un processo di riordino dei servizi meteorologici nazionali era stato avviato con il decreto legislativo n. 112 del 1998, il quale aveva previsto la costituzione del Servizio meteorologico nazionale distribuito (SMND).

Nel corso degli anni, al Servizio meteorologico dell'Aeronautica militare, che garantisce da sempre le funzioni di assistenza al volo, si sono progressivamente aggiunti i Servizi meteorologici regionali, molti dei quali sono stati inclusi nelle Agenzie regionali per la Protezione Ambientale (Arpa).

Inoltre, altre funzioni sono state sviluppate da enti di ricerca o agenzie nazionali (quale l'ISPRA nel contesto della climatologia operativa), fra cui quelli che operano nel contesto della climatologia e dello studio dei cambiamenti climatici.

Sotto l'aspetto legislativo, si è cercato in questi anni di creare un vero e proprio Sistema meteorologico distribuito sulla falsariga di un modello a rete tipico del Sistema di protezione civile e del Sistema nazionale delle agenzie ambientali (Snpa).

Data la molteplicità dei soggetti operanti nel settore in questione, (definiti "Enti meteo" nel presente intervento regolatorio), un'evidente criticità del sistema in esame è rappresentata dal rischio di frammentazione e di parcellizzazione dei servizi, unitamente all'assenza di una visione unitaria.

Pertanto, l'esigenza emersa è quella di creare un contesto che permetta di superare tale frammentazione nella distribuzione delle competenze, evitando sovrapposizioni o duplicazioni, e favorisca una migliore integrazione delle conoscenze e delle capacità militari e civili, statali e regionali nel settore.

La costituzione dell'Agenzia italiana per la meteorologia "ItaliaMeteo", e la definizione del relativo assetto organizzativo, proposta con il presente intervento, permettono il superamento dei limiti sopra evidenziati, consentendo di aumentare significativamente il livello di coordinamento nel settore della meteorologia e della climatologia italiana e dei servizi da essa offerti.

L'opzione regolatoria è legata anche al fatto che, nel giugno 2017, il Consiglio dello European Center for Medium Weather Forecast di Reading (UK) ha deciso all'unanimità che il Centro Elaborazione Dati Meteorologici più grande del mondo venisse rilocato in Italia,

presso il Tecnopolo di Bologna. Tale importante evento ha reso più urgente la necessità di una razionalizzazione e riconduzione ad unità del sistema meteorologico nazionale, il quale, come già detto, è attualmente in capo a diversi attori pubblici dislocati su vari livelli territoriali.

La localizzazione del suddetto Centro di Elaborazione Dati in Italia, oltre ai benefici indotti dalla presenza operativa di un'infrastruttura importante che richiede occupazione altamente qualificata, costituirà un volano importante per lo sviluppo del settore delle previsioni meteorologiche e dei servizi climatici.

L'intervento, inoltre, consentirà di assicurare al nostro Paese una rappresentanza unitaria nei rapporti internazionali.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO E RELATIVI INDICATORI

2.1 Obiettivi generali e specifici

L'obiettivo generale dell'intervento è quello di razionalizzare e ricondurre ad unità il sistema nazionale della meteorologia e della climatologia e di potenziare, quindi, la competitività italiana e la strategia nazionale in tale settore. Inoltre, l'intervento si propone di produrre un impatto positivo, sia in termini di evoluzione del sistema nazionale delle previsioni meteorologiche operative, sia in termini di traino per settori strategici della ricerca (supercalcolo, studio dei cambiamenti climatici e relativi impatti, dello sviluppo di competenze e servizi a valore aggiunto riguardanti la valorizzazione dei dati derivanti dai sistemi di monitoraggio ambientale e satellitare).

A tal fine, obiettivi specifici dell'intervento sono:

- la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo, attraverso la fissazione dei criteri sulla base dei quali la stessa Agenzia dovrà essere organizzata e la previsione dei compiti ad essa affidati;
- il coordinamento, affidato all'Agenzia ItaliaMeteo, delle attività in materia di meteorologia e climatologia a livello nazionale, anche al fine di supportare le Autorità statali e regionali, preposte alle funzioni di protezione civile, alla tutela della salute e dell'ambiente, alle scelte di politica agricola, nelle decisioni di rispettiva competenza, nonché in quelle da adottarsi nell'ambito del Sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico;
- il coordinamento dell'Agenzia con le attività dell'Aeronautica militare, alla quale devono essere trasmessi, in modo sicuro e tempestivo, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, al fine di consentire che sia tutelata la sicurezza e la difesa nazionale.

2.2 Indicatori e valori di riferimento

Tra gli indicatori associati agli obiettivi evidenziati nel paragrafo 2.1 della presente relazione, indichiamo l'effettiva realizzazione di un sistema unitario di meteorologia nazionale ed il raggiungimento di più elevati livelli di competitività del nostro Paese nel settore in esame.

Ulteriore indicatore è rappresentato dal miglioramento delle strategie nazionali nell'ambito delle previsioni meteorologiche, climatiche e marine.

3. OPZIONI DI INTERVENTO E VALUTAZIONE PRELIMINARE

L'opzione zero, pur valutata, non è risultata percorribile in quanto, se perseguita, non avrebbe comportato la risoluzione delle criticità indicate nel precedente paragrafo 1 con riferimento, soprattutto, alla necessità di ricondurre ad unità un sistema, quello della meteorologia nazionale, caratterizzato da un'eccessiva frammentazione, dato il coinvolgimento di vari soggetti pubblici dislocati sui diversi livelli territoriali.

Inoltre, ricorrendo all'opzione zero:

- non si consentirebbe al nostro Paese di sviluppare le potenzialità connesse, invece, allo sviluppo di un coordinamento unitario di previsioni meteorologiche;
- sorgerebbero difficoltà organizzative in occasione della necessità di partecipare ai vari tavoli internazionali sulla meteorologia, il clima e i cambiamenti climatici attraverso una rappresentanza nazionale unitaria.

L'opzione zero, infine, non permetterebbe di realizzare un investimento che si potrà rivelare strategico per diversi settori della ricerca.

4. COMPARAZIONE DELLE OPZIONI E MOTIVAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA

4.1 Impatti economici, sociali ed ambientali per categoria di destinatari

Con riguardo ai principali impatti economici dell'intervento, esso consentirà, fra l'altro, di:

- sviluppare capacità tali per cui cui le aree operative, scientifico/tecnologiche e formative possano esercitare la propria missione senza dover ricorrere a risorse solo parzialmente controllate dal sistema nazionale;
- stimolare, attraverso lo sviluppo di una capacita' nazionale, la creazione di un indotto industriale e di servizi che aggiungeranno valore alla produzione nazionale di previsioni ed informazioni meteo climatiche a disposizione di tutti gli utilizzatori finali.

Tali utilizzatori finali sono gli operatori dei settori dei trasporti e della mobilità, della difesa nazionale, dell'agricoltura, della protezione civile, della tutela dell'ambiente e la pianificazione territoriale, della mitigazione degli impatti dovuti al cambiamento globale del clima, in termini di riduzione delle emissioni e di incremento della produzione di energia mediante fonti rinnovabili.

L'intervento sarà vantaggioso, pertanto, anche nell'ottica di incentivare l'innovazione tecnologica della produzione industriale 4.0 a basso impatto di emissioni inquinanti.

4.2 Impatti specifici

L'intervento potrà produrre effetti vantaggiosi indiretti anche sul sistema delle PMI e, in generale, sull'intero sistema della concorrenza tra le imprese private.

L'intervento non introduce nuovi oneri informati.

4.3 Motivazione dell'opzione preferita

Come già indicato nella presente relazione, l'intervento in esame favorirà il superamento delle criticità presenti nell'attuale sistema e il raggiungimento degli obiettivi previsti.

Inoltre, sul piano normativo, la soluzione proposta risulta coerente con la previsione di cui all'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il quale demanda ad un decreto regolamentare la definizione dell'organizzazione dell' Agenzia "ItaliaMeteo" e delle misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della meteorologia e climatologia nazionale.

5. MODALITÀ DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento normativo sono il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero della difesa, l'istituenda Agenzia ItaliaMeteo, le università, il Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia (di cui al dPCM 11 aprile 2018) e le altre amministrazioni pubbliche che operano nel settore di cui trattasi, definite "Enti meteo".

5.2 Monitoraggio

Il controllo ed il monitoraggio relativi all'intervento regolatorio avverranno ad opera dell'istituenda Agenzia ItaliaMeteo e dei competenti Uffici centrali del MIUR, cui spetta la gestione dell'intervento finanziario volto alla costituzione ed al finanziamento dell'Agenzia.

Ulteriori soggetti deputati ad effettuare il monitoraggio dell'intervento sono il Ministero della difesa, le università, il Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia e le altre amministrazioni pubbliche che operano nel settore di cui trattasi, definite "Enti meteo".

Nell'ambito del controllo di gestione, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n, 286, e delle valutazioni di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche l'Organismo Indipendente di Valutazione del MIUR sarà coinvolto in tale attività di controllo e monitoraggio.

CONSULTAZIONI SVOLTE NEL CORSO DELL'AIR

L'intervento in esame è stato preceduto da una serie di incontri organizzati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai quali hanno partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni competenti e dei principali Enti che operano nel contesto della meteorologia e della climatologia.

PERCORSO DI VALUTAZIONE

Nella fase di valutazione dell'intervento, con riferimento alle soluzioni relative all'assetto organizzativo e alla predisposizione dello Statuto dell'Agenzia sono stati organizzati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una serie di incontri a cui hanno

partecipato i rappresentanti delle Amministrazioni competenti e dei principali Enti che operano nel contesto della meteorologia e della climatologia.



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Intesa ai sensi dell'art. 1, comma 558, della legge n. 205/2017 sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia.

Repertorio atti n.

87 /CSR del 30 maggio 2019

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella seduta del 30 maggio 2019:

VISTO l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, concernenti il rafforzamento e la razionalizzazione dell'azione nazionale nei settori della meteorologia e climatologia, nonché l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

VISTO in particolare il comma n. 558, dell'articolo 1, della sopra citata legge che disciplina il regolamento di organizzazione dell'Agenzia «ItaliaMeteo» e stabilisce che sia approvato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, acquisita l'intesa in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante *Riforma dell'organizzazione del* Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare gli articoli 8 (l'ordinamento) e 9 (Il personale e la gestione finanziaria) del Titolo II – Le Agenzie;

VISTO lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia inviato all'Ufficio di segreteria di questa Conferenza il 15 aprile 2019 con nota n. 3841 dal Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi (DAGL), diramato alle Amministrazioni interessate con nota DAR n. 6555 del successivo 18 aprile 2019;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 maggio 2019 nel corso della quale sono stati discussi dalle Regioni alcuni emendamenti al testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui sopra;









CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO. LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

RILEVATO che nell'odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole all'intesa sul testo del decreto del Presidente della Repubblica di cui alla nota DAR n. 6555 del 18 aprile 2019, condizionandolo all'accoglimento delle proposte emendative contenute nell'allegato 1 che costiluisce parte integrante del presente atto;

SANCISCE INTESA

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo» e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia diramato con nota DAR n. 6555 del 18 aprile 2019, condizionata all'accoglimento delle proposte emendative contenute nell'allegato 1.

Cons.

Il Presidente

en. Erika Stefani





19/92/SR7/C5



POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA DENOMINATA «ITALIAMETEO» E MISURE VOLTE AD AGEVOLARE IL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE DELLA MATERIA METEOROLOGIA E CLIMATOLOGIA.

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 558, della legge n. 205/2017.

Punto 7) O.d.g. Conferenza Stato-Regioni

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome esprime l'intesa sul provvedimento in oggetto, condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, evidenziate nell'allegato, già concordate in sede tecnica. Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto Lauticolo La comma L'ienera qua el decreto legislatero d'adio). Mars che le alle sudivide coessave de Esergizia dazionale della profezione davide individua de Simulute preposte alla gestione del servizi meteorifogico d livello nazionide:

Visto l'articolo 1, commi da 549 a 561, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

Considerato che l'articolo 1, comma 558, della legge n. 205 del 2017 demanda ad un decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'adozione del regolamento di organizzazione dell'Agenzia «ItaliaMeteo»;

Vista la ricognizione delle amministrazioni pubbliche che operano nel settore della meteorologia e climatologia;

Vista la preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Vista l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:



(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo», di seguito "Agenzia", le misure di coordinamento, a livello nazionale, delle attività in materia di meteorologia e climatologia, nonché la razionalizzazione delle risorse.

ART. 2

(Coordinamento dell'attività di meteorologia e climatologia)

- 1. L'Agenzia coordina le attività in materia di meteorologia e climatologia, anche al fine di supportare le autorità statali e regionali preposte alle funzioni di protezione civile, di tutela della salute e dell'ambiente, di politica agricola, negli ambiti di rispettiva competenza, ed in particolare nell'ambito del sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico, nonché per l'attuazione del piano sull'agricoltura di precisione e delle misure di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici.
- 2. L'Agenzia, al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, nonché per le attività di supporto di cui al comma 1, stipula apposite convenzioni a satanti di contra con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con gli enti, gli organismi e le strutture del sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, operanti nel settore della meteorologia e climatologia, nonché con soggetti privati che svolgano, senza fine di lucro, un'attività operativa ed eroghino prodotti o servizi di climatologia o meteorologia di interesse pubblico, di seguito "enti meteo", individuati, in sede di prima applicazione, nell'allegato 1 al presente regolamento.
- 3. Ulteriori enti meteo possono essere individuati dall'Agenzia, previo parere conforme del Comitato d'indirizzo per la meteorologia e la climatologia, di seguito "Comitato", con provvedimento del direttore.

- 4. Nell'ambito delle attività di coordinamento di cui all'articolo 15 l'Agenzia:
 - a) raccoglie e archivia i dati osservativi, le previsioni e le simulazioni acquisiti dai soggetti di cui al comma 2, nonché quelli che riceve direttamente dal Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (European Centre for Medium Range Weather Forecast ECMWF);
 - b) ridistribuisce senza oneri e tempestivamente agli stessi soggetti dati, prodotti, elaborati, analisi, previsioni meteorologiche, climatologiche e marine, integrati con le proprie;
 - c) fornisce standard uniformi ottimali per le reti osservative, stabilendo i criteri tecnologici di qualità, di frequenza di acquisizione temporale e risoluzione spaziale;
 - d) concorda, anche sotto il profilo finanziario, con i soggetti di cui al comma 2 le modalità di trasmissione e di scambio dei dati, nonché l'utilizzo delle infrastrutture di calcolo e informatiche e degli archivi dati;
 - Ensivoles in il lautela tunha eativoon plit di cappin commissi di cappin cappin

(Rapporti con le Forze Armate)

 Per gli aspetti riguardanti la difesa e sicurezza nazionale, l'Agenzia assicura alle Forze Armate, senza oneri, i dati, i messaggi, le previsioni e i prodotti meteo-climatici nazionali e globali di cui ha la disponibilità, trasmettendoli all'Aeronautica militare sulla base di procedure tecniche concordate, senza soluzione di continuità, in modo sicuro e tempestivo.



(Titolarità dei prodotti meteo-climatici)

- 1. L'Agenzia è titolare e responsabile dei propri dati osservativi e delle proprie previsioni meteorologiche e climatologiche.
- 2. I soggetti di cui all'articolo 2, nel diffondere a livello locale le previsioni, danno visibilità all'Agenzia secondo le modalità stabilite dalla stessa.

ART. 5

(Attività di ricognizione)

- 1. In relazione all'esito dell'attività di preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali finalizzate dagli enti meteo alla meteorologia e climatologia, l'Agenzia, con l'accordo degli enti previa opziane delle risorse presso l'Agenzia stessa ovvero alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 15, per regolare le attività di collaborazione.
- 2. Con provvedimento del direttore, previo parere conforme del Comitato, è aggiornata, con cadenza almeno biennale, la ricognizione di cui al comma 1.

ART. 6

(Criteri organizzativi)

- L'organizzazione dell'Agenzia si ispira ai seguenti criteri organizzativi:
 - a) autonomia e responsabilizzazione in relazione al corretto uso delle risorse e al migliore conseguimento dei risultati attesi;
 - b) semplificazione e flessibilità organizzative;
 - c) valorizzazione delle risorse umane, anche con riferimento alle professionalità tecniche e alle specificità proprie dell'ambito scientifico di riferimento, attraverso la valutazione dei risultati conseguiti, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti;

- d) previsione di controlli interni per garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa;
- e) contrasto alle situazioni di conflitto di interessi e dei fenomeni di corruzione ai sensi delle disposizioni della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- f) flessibilità e innovazione tecnologica a supporto dei processi gestionali;
- g) sviluppo e garanzia della disponibilità di sistemi informativi.
- 2. L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, adottando propri regolamenti in materia di termini e di responsabilità dei procedimenti, nonché di disciplina dell'accesso ai documenti amministrativi.

(Organi dell'Agenzia)

 Sono organi dell'Agenzia: il direttore, il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti, che esercitano le attribuzioni loro demandate dalla legge e dallo statuto.

ART. 8

(Il Comitato tecnico-scientifico)

- Il direttore, su proposta del Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, può istituire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive.
- 2. Il comitato tecnico-scientifico è composto da sei esperti designati dal Comitato tra i soggetti in possesso di competenze ed esperienze consolidate in almeno uno dei seguenti settori: meteorologia; climatologia; archivi dati di supercalcolo; metodi e sistemi di rilevamento e di telecomunicazioni di dati meteorologici, climatici e marini; piattaforme applicative per la previsione e l'analisi di eventi meteorologici e climatici.

3. La partecipazione al comitato tecnico-scientifico è a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun emolumento, compenso o gettone di presenza, fatto salvo il rimborso degli oneri di missione a carico del bilancio dell'Agenzia. Si applicano le disposizioni previste per i dirigenti delle amministrazioni dello Stato.

ART. 9

(Organismo indipendente di valutazione)

1. L'Agenzia si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

ART. 10

(Comitato dei garanti)

1. L'Agenzia si avvale del comitato dei garanti previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o, in alternativa, di comitati già istituiti presso altre pubbliche amministrazioni previo accordo.

ART. 11

(Struttura organizzativa)

- 1. L'Agenzia si articola in quattro aree così individuate:
 - a) attività operative;
 - b) infrastrutture osservative e informatiche, anche con funzioni di ufficio per la transizione digitale di cui all'articolo 17, comma 1-sexies, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
 - c) ricerca e sviluppo;
 - d) amministrazione, personale, comunicazione e formazione.
- 2. Con provvedimento del direttore, su proposta del dirigente interessato, possono essere istituite, nell'ambito di un'area, unità non dirigenziali per specifiche esigenze organizzative.

3. L'ufficio procedimenti disciplinari, di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è incardinato nell'area competente per il personale.

ART. 12

(Personale)

- Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e il contratto collettivo delle funzioni centrali – Sezioni Ministeri.
- 2. Il personale appartenente all'area dirigenziale, per il quale si applica di norma il criterio della rotazione nelle responsabilità d'ufficio, sulla base degli indirizzi del direttore dell'Agenzia, è competente per l'attuazione e la gestione amministrativa, compresi gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, nonché per la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, anche mediante autonomi poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, di organizzazione delle risorse umane disponibili, strumentali e di controllo.
- 3. Nei limiti delle disponibilità del proprio organico, l'Agenzia può avvalersi di personale proveniente da amministrazioni pubbliche, a esclusione del personale scolastico, da collocare in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
- 4. L'Agenzia si avvale altresì, nei limiti delle risorse disponibili, di un numero massimo di trenta unità di personale scientifico specializzato nel settore della meteorologia e della climatologia, attraverso il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 13

(Sistemi di reclutamento)

1. Il reclutamento del personale è effettuato in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo-per

- 165 del 2001, adottato con provvedimento del direttore, sentito il Comitato, nel rispetto delle facoltà assunzionali previste dalla legge.
- 2. Il reclutamento del personale dell'Agenzia avviene:
 - a. mediante le procedure di mobilità di cui al capo III del titolo II del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 - b. mediante le ordinarie forme di procedure selettive pubbliche ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

(Dirigenti)

1. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal direttore tenendo conto delle caratteristiche della posizione da ricoprire e dei programmi da realizzare nei limiti della dotazione organica.

ART. 15

(Convenzioni)

- 1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 558 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stipula convenzioni di sistema a contratti di servizi e prodotti meteoclimatologici, volte a definire la collaborazione per la realizzazione e lo scambio di dati, prodotti e servizi di supporto, l'omogeneità e la qualità dei prodotti, la partecipazione ad aree di attività, progetti e iniziative comuni, anche nei settori della ricerca e sviluppo, della formazione e aggiornamento del personale, dell'informazione e comunicazione pubblica.
- 2. Con apposito regolamento interno, predisposto dal direttore e approvato dal Comitato, sono disciplinati i modelli organizzativi permanenti di coordinamento al fine di assicurare la necessaria armonizzazione delle attività oggetto delle convenzioni di sistema tra l'Agenzia e gli enti meteo, garantendo nel contempo il rispetto delle rispettive responsabilità e la condivisione delle informazioni e delle

scelte operative, in un'ottica di complementarietà. Tali modelli organizzativi comprendono uno stretto raccordo fra il direttore dell'Agenzia e i direttori/rappresentanti degli enti meteo coinvolti e possono comprendere anche specifiche Commissioni permanenti, individuate per le varie aree tematiche e che trattino, fra gli altri, gli aspetti relativi a:

- a. realizzazione di prodotti e servizi;
- b. comunicazione e diffusione di prodotti e servizi;
- c. ricerca e sviluppo;
- d. partecipazione a progetti e partenariati nazionali e internazionali;
- e. formazione e aggiornamento continuo del personale;
- f. fornitura di servizi di supporto.
- 3. L'Agenzia stipula convenzioni con soggetti pubblici che, in qualità di utenti di servizi meteo-climatologici, necessitano di consulenza, assistenza, servizio e supporto in campo meteo-climatologico, tra cui in particolare le autorità investite tramite norma primaria di specifiche funzioni.
- 4. L'Agenzia può inoltre sviluppare iniziative, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, purché non in contrasto con i propri obiettivi, compiti e responsabilità istituzionali.
- 5. Il Comitato di indirizzo collabora con il direttore dell'Agenzia per la stesura del modello di convenzione di cui al comma 1 del presente articolo.

ARVESK (Avormovia solskovianstva

is Sono, fante salves les competenze delle Regionica Statuto speciale, è delle Provincie salvonone di Regione di Bolzano accesso del aspetiva stanti e delle regione di alturi dell'one



(Disposizioni transitorie e finali)

- 2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
- 3. Il direttore istituisce il sito istituzionale dell'Agenzia secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
- 4. Nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi le amministrazioni pubbliche, che operano nel settore della meteo-climatologia, assicurano la continuità delle attività svolte nell'ambito delle rispettive competenze.



Allegato 1 (articolo 2, comma 2)

Elenco Enti Meteo

Ministero della Difesa e Forze Armate;

Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Protezione Civile Consiglio Nazionale della Ricerche;

ISPRA, Roma;

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)

Regione Piemonte

ARPA Regione Piemonte

Regione Puglia

ARPA Regione Liguria (ARPAL)

Regione Molise

ARPA Regione Sardegna - (ARPAS)

Regione Toscana

Consorzio LAMMA Regione Toscana

ARPA Regione Emilia Romagna (ARPAE)

Regione Umbria

Regione Basilicata

Agenzia Lucana di Sviluppo e di Innovazione in Agricoltura (ALSIA -

Ente subregionale) - Regione Basilicata

Regione Sicilia

ARPA Regione Calabria (ARPACAL)

ARPA - Regione Friuli Venezia Giulia (ARPA FVG)

Provincia Autonoma Trento (PAT)

Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma Bolzano (PAB)

ARPA Regione Veneto (ARPAV)

Regione Abruzzo

Università de la supporto Regione

Abruzzo)

Regione Campania

Regione Marche

ASSAM - Regione Marche



Regione Autonoma Valle d'Aosta

Agenzia Regionale di protezione civile - Regione Lazio

Agenzia Regionale Sviluppo e Innovazione dell'Agricoltura - Regione

Lazio

ARPA Regione Lombardia

Fondazione Centro Mediterraneo Cambiamenti Climatici (CMCC-Lecce)

Fondazione CIMA





REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 4 luglio 2019

NUMERO AFFARE 00947/2019

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – Ufficio Legislativo.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante i termini "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 3571 del 13 giugno 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Saverio Capolupo.

Premesso e Considerato

1. I riferimenti

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - con nota numero 000 3171 del 19 giugno 2019, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

Il Provvedimento è proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

L'intervento è stato preceduto da incontri ai quali hanno partecipato i rappresentanti delle singole Amministrazioni competenti e dei principali Enti che operano nello specifico contesto.

Il provvedimento è stato predisposto in attuazione dei principi dettati dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 ed il parere è richiesto ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

L'indicato articolo 1, comma 558, dispone che "Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia e, a seguito di una ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche amministrazioni, sono definite misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia, attraverso la confluenza presso Italia Meteo delle risorse sopra citate ovvero attraverso la stipula di apposite convenzioni a carattere volontario tra l'Agenzia e i soggetti interessati, in particolare le strutture meteorologiche regionali o i servizi meteorologici regionali del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, per la definizione delle attività di collaborazione e per la

messa a sistema delle risorse finalizzate alla meteorologia in modo da aumentare la competitività e l'efficienza del sistema meteorologico".

Lo schema di decreto Presidenziale in esame è corredato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dalla relazione tecnica normativa (A.T.N.) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (A. I. R.).

Alla relazione illustrativa è allegato il documento redatto dal Comitato di Indirizzo per la meteorologia e la climatologia.

Il documento, in particolare, raccoglie in alcune tabelle riassuntive i dati più rilevanti estratti dalla preliminare ricognizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, attualmente finalizzate alla meteorologia e climatologia da parte delle pubbliche Amministrazioni, effettuata dal Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia.

Le tabelle, ancorché non comprensive di tutti gli "assetti strumentali", finanziari e delle risorse umane impegnate nelle varie attività, riportano quelli ritenuti più rilevanti. In particolare, sono indicati (distinti per funzioni, tipologia, numero, personale impegnato, costi di esercizio e Ente di riferimento) i dati relativi a:

- Rete osservativa atmosfera al suolo, mare e neve che riporta le Stazioni di monitoraggio atmosfera al suolo complessive; le Stazioni di monitoraggio mare complessive; le Stazioni di monitoraggio neve complessive;
- Rete osservazione radar meteo, radar marini costieri, dati di piattaforme satellitari e altra strumentazione;
- Rete di osservazione in atmosfera (radiosondaggi ed altra strumentazione);
- Individuazione della modellistica metereologica marina e climatica;
- Sale operative e spese HW.

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, con repertorio atti n. 82/CSR del 30 maggio 2018, ha sancito l'intesa "... condizionata all'accoglimento delle proposte emendative

contenute nell'allegato 1" definite nell'ambito della riunione tecnica del 6 maggio 2019.

Le proposte emendative sono state integralmente recepite nel testo definitivo sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

2. Le finalità dello schema di regolamento.

Si premette che il Consiglio dello European Center for Medium Weather Forecast di Reading (UK) nel mese di giugno 2017 ha deciso, all'unanimità, di rilocare in Italia, presso il Tecnopolo di Bologna, il centro elaborazione dati meteorologici.

Conseguentemente è sorta l'esigenza di razionalizzate e ricondizionare ad unità il sistema meteorologico nazionale, attualmente in capo ai diversi Attori pubblici, dislocati su differenti assetti territoriali, anche al fine di assicurare, a livello internazionale, una rappresentanza unitaria dell'Italia.

Con l'emanazione dell'art. 1, commi da 549 a 559, si è inteso, quindi, rafforzare e razionalizzare l'azione nazionale nei settori delle "previsioni meteorologiche, climatiche e marine nonché potenziare la competitività nazionale italiana e la strategia nazionale".

L'indicata norma giuridica, nell'istituire l'Agenzia denominata "ItaliaMeteo", ha disposto che con decreto del Presidente della Repubblica fossero emanate disposizioni volte a disciplinare l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia nonché l'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo.

3. Gli obiettivi dello schema di decreto Presidenziale.

Il Ministero richiedente chiarisce che con lo schema di decreto in esame si sia inteso perseguire obiettivi generali e specifici.

L'obiettivo principale, peraltro indicato dallo stesso legislatore nell'art. 1, comma 558, della legge n. 205/2017, è stato individuato nella razionale riconduzione a unità del sistema nazionale della meteorologia e della climatologia con conseguente

potenziamento della competitività nazionale e efficienza del sistema meteorologico.

Relativamente ai secondi, sono stati richiamati:

- la definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia ItaliaMeteo mediante la fissazione di criteri da utilizzare per la sua organizzazione e le funzioni da esercitare;
- il coordinamento delle attività nello specifico comparto affidato all'Agenzia ItaliaMeteo;
- il coordinamento dell'indicata Agenzia con il Ministero dell'Aeronautica militare.

4. Lo schema di regolamento.

Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica si compone di 16 articoli, rispettivamente rubricati: articolo 1 (oggetto), articolo 2 (Coordinamento dell'attività meteorologica e climatologica), articolo 3 (rapporti con le Forze armate), articolo 4 (Titolarità dei prodotti meteo-climatici), articolo 5 (Attività di ricognizione), articolo 6 (Criteri organizzativi), articolo 7 (Organi dell'Agenzia), articolo 8 (Comitato tecnico scientifico), articolo 9 (Organismo di indipendente di valutazione), articolo 10 (Comitato dei garanti), articolo 11 (Struttuta organizzativa), articolo 12 (Personale), articolo 13 (Sistemi di reclutamento), articolo 14 (Dirigenti), articolo 15 (Convenzioni), articolo 16 (disposizioni transitorie e finali).

Inoltre, in allegato 1) è riportato l'elenco degli attuali Enti meteo.

5. La scheda AIR

Il Consiglio di Stato ha sottolineato in più occasioni (cfr. pareri: Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515, al punto 3; Comm. spec. 30 marzo 2016, n. 839, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 1º aprile 2016, n. 855, ai punti II.f).4, II.f).5 e II.g).1; Comm. spec.7 aprile 2016, n. 890, al punto 1 del 'considerato'; Comm. spec. 15 aprile 2016, n. 929, punti 1.5 e 3.1 del 'considerato';

Comm. spec. 3 maggio 2016, n. 1075, al punto 2, parte I del 'premesso e considerato'; Comm. spec. 5 maggio 2016, n. 1113, al punto 2; Comm. spec. 9 maggio 2016, n. 1142, ai punti 2.4 e 3.3, parte I, e 6.8.1, parte II, del 'considerato'; Comm. spec. 12 maggio 2016, n. 1183, punto 2.2 del 'considerato'; Comm. spec. 13 luglio 2016, n. 1640, al punto 2 del 'premesso e considerato 'parere Sez. consultiva atti normativi 24 febbraio 2016, n. 515; n. 298/2018 del 5 febbraio 2018; n. 635 del 14 marzo 2018) la rilevanza cruciale della fase attuativa di ogni nuova normativa e della relativa fase di monitoraggio.

Si segnala in proposito che, soprattutto in questa occasione, sussiste la necessità di un'azione di costante monitoraggio del funzionamento delle norme regolamentari volta a verificarne l'idoneità a perseguire, in concreto, gli obiettivi fissati: ciò rende necessatia anche una verifica di impatto successiva all'entrata in vigore delle nuove norme regolamentari così da identificare (e subito ridurre) eventuali oneri di comprensione, interpretazione, pratica applicazione da parte di tutti i destinatari nonché per prevenire il possibile contenzioso con interventi correttivi o di chiarimento.

Tale esigenza si manifesta, in particolare nel caso di specie, sotto differenti aspetti ove si considerino:

- gli effetti dell'intervento con riferimento agli obblighi derivanti dall'ordinamento europeo;
- l'impatto sul corretto riparto delle competenze legislative e regolamentari tra Stato e Regioni;
- la rilevanza della materia e i suoi molteplici riflessi;
- l'importo delle somme accantonate per dare attuazione al precetto normativo, quantitativamente limitato, sicché il monitoraggio potrà consentire, anche al fine di dare una concreta attuazione alle finalità del provvedimento, valutazioni volte a stabilire l'eventuale necessità e/o opportunità di rivedere l'importo accantonato;

- gli impatti economici, sociali ed ambientali;
- i riflessi sullo status giuridico ed economico del personale;
- gli effetti sull'intero sistema della concorrenza;
- le ricadute sulla tutela della salute e dell'ambiente, sulle scelte di politica agricola;
- i riflessi sulla sicurezza pubblica relativamente, ad esempio, al sistema di allerta nazionale per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico;
- la tutela della sicurezza e della difesa nazionale.

Poiché, come avverte la stessa Analisi di impatto della regolamentazione, il monitoraggio è affidato a più Attori istituzionali (Agenzia ItaliaMeteo, Ministero dell'università, dell'istruzione e della ricerca, Università, Comitato di indirizzo per la meteorologia e la climatologia, Enti Meteo) – fermo restando l'azione di coordinamento in capo all'Agenzia ItaliaMeteo - sono auspicabili anche incontri periodici al fine di confrontare le esperienze maturate e le eventuali criticità emerse onde poter perimetrare compiutamente le necessarie iniziative correttive attinenti sia al funzionamento dell'organizzazione delineata nello schema di regolamento in esame sia alla necessità di colmare vuoti normativi riguardanti profili particolari emersi dalla prima applicazione del provvedimento.

Una fattiva collaborazione da parte di tutti gli attori istituzionali si rende, pertanto, necessaria per superare le oggettive criticità emerse in passato, determinate dalla frammentazione e dalla parcellizzazione dei servizi e delle funzioni.

In conclusione, il monitoraggio è indispensabile per due ragioni:

- da un lato, per verificare se il nuovo provvedimento ha effettivamente raggiunto gli obiettivi attesi e, in particolare, la razionalizzazione e la riconduzione ad unità del sistema nazionale della meteorologia e della climatologia nonché l'eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni, oltre al conseguimento di una effettiva integrazione delle conoscenze, delle capacità militari e civili, statali e regionali.

- dall'altro, per predisporre su una base istruttoria seria, 'quantitativamente informata', i più efficaci interventi integrativi e correttivi che, verosimilmente, considerata la rilevanza della materia, potrebbero rendersi necessari anche a breve distanza dall'entrata in vigore dello schema di regolamento in esame.

Nel caso di specie, la scheda A.I.R. sembra essere all'altezza dei propri compiti.

6. Generazioni generali

Come rilievo generale, si evidenzia che lo schema di regolamento necessita di un riesame sotto alcuni aspetti al fine di meglio delineare i profili soggettivi, oggettivi e procedimentali di attuazione delle indicazioni della norma primaria che, a sua volta, indubbiamente presenta una formulazione carente sotto taluni profili.

D'altra parte, attraverso i regolamenti le Amministrazioni introducono norme giuridiche, destinate a regolare e incidere su posizioni giuridiche soggettive, sia pure nell'ambito della norma primaria, non in contrasto con essa, e nel solco dei principi e indirizzi ricavabili non solo dalla lettera legge ma anche dalla sua ratio, dalla sua intentio, dagli scopi espliciti o impliciti della stessa.

E' preciso onere del regolamento, pena la sua sostanziale inutilità, di introdurre nell'ordinamento giuridico chiare norme che permettano l'esecuzione e l'attuazione del dettato normativo primario, necessariamente generale ed astratto, nonché, soprattutto e con delicatissima rilevanza, la integrazione della legge nei casi in cui essa indichi i principi ma si presenti ambigua nel comando.

Soprattutto tale ultima funzione, proprio nella reticenza o ambiguità della norma primaria, riveste un delicatissimo ruolo e deve essere esercitata dopo un attento esame e comprensione della ratio, dell'intentio, dei principi generali dell'ordinamento giuridico, dei limiti costituzionali, della compatibilità con l'intero ordinamento giuridico, dei principi sottesi alla norma primaria da integrare.

Ciò posto, si osserva quanto segue.

La Sezione ritiene necessario, al fine di poter emettere il parere richiesto, che vengano acquisiti ulteriori elementi pur ribadendo la completezza della VIR.

Tenuto anche conto della pluralità dei Soggetti pubblici (ed eventualmente anche privati) chiamati a gestire la materia, oggettivamente complessa e di assoluta rilevanza per i motivi in precedenza evidenziati, che lo schema di decreto Presidenziale perimetri in modo chiaro e preciso l'area operativa della norma primaria al fine, cioè, di indicare compiutamente ruoli, obblighi, termini di adempimento, eventuali inosservanze e rlative conseguenze.

Per la più sollecita definizione del parere, la Sezione ritiene utile, pertanto, procedere mediante l'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che dovranno riferire sui profili di criticità di seguito evidenziati affinché vengano acquisiti, nella più celere sede, i sollecitati chiarimenti. In particolare, le indicate necessità riguardano:

- le modalità di coordinamento dei vari enti che operano nel settore, affidato alla istituenda Agenzia (art. 2), per le quali, al fine di garantirne l'effettività e completezza, è auspicabile una formulazione della norma più stringente;
- il tema delle convenzioni che parrebbe rimesso "alla buona volontà" dei vari Competitor e Autorità regionali e statali, con il rischio di vanificare le finalità che hanno indotto il Legislatore a istituire l'Agenzia ItaliaMeteo;
- il profilo finanziario, in quanto la trasmissione e lo scambio dei dati ha un costo che potrebbe incidere negativamente sotto il profilo sia della tempestività sia della sicurezza;
- la formulazione dell'art. 5 (attività di ricognizione) poiché è rimessa alla volontà delle parti la "confluenza delle risorse finanziarie dagli enti" interessati all'Agenzia MeteoItalia;
- i rapporti della costituenda Agenzia con le Forze Armate (con particolare riferimento alla sicurezza nazionale);

- la disciplina in materia di scambio di informazioni e dei dati che parrebbe assumere natura squisitamente programmatica;

- il tema della "visibilità dell'Agenzia" di cui all'art. 4, comma 2;

- la natura gratuita e/o onerosa della collaborazione avendo rilevato che solo per i rapporti con le Forze Armate è prevista (articolo 4) la trasmissione dei dati e delle informazioni "senza oneri".

P.Q.M.

La Sezione esprime il parere interlocutorio nei sensi in motivazione.

Fissa l'Adunanza del 25 luglio, alle ore 10, per l'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Manda alla segreteria per i conseguenti adempimenti.

L'ESTENSORE Saverio Capolupo

IL PRESIDENTE Claudio Zucchelli

IL SEGRETARIO

Maurizio De Paolis

Numero 02702/2019 e data 29/10/2019 Spedizione





REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 25 luglio 2019 e del 24 ottobre 2019

NUMERO AFFARE 00947/2019

OGGETTO:

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

LA SEZIONE

Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 3571 del 13 giugno 2019 con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Visto il parere interlocutorio Numero 02003/2019 e data 08/07/2019 Spedizione; Visti i documenti depositati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in ottemperanza al suddetto parere;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giuseppe Rotondo.

Premesso e Considerato

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Ufficio legislativo - con nota numero 3571 del 13 giugno 2019, ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

Il Provvedimento è proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 0000695 P- del 28 marzo 2019.

In data 15 aprile 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze – Ufficio del coordinamento legislativo - ha restituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento affari giuridici e legislativi - il testo bollinato.

L'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è stata espressa in data 30 maggio 2019, "condizionata all'accoglimento delle proposte emendative, evidenziate nell'allegato, già concordate in sede tecnica".

Con parere interlocutorio Numero 02003/2019 e data 08/07/2019 Spedizione, la Sezione – dopo avere dato atto della sussistenza delle prescritte relazioni di accompagnamento allo schema di decreto, esposto il quadro normativo di riferimento nonché illustrato i presupposti fattuali sottesi alla richiesta di parere, le finalità e gli obiettivi dello schema di regolamento, tra cui quello principale individuato nella razionale riconduzione a unità del sistema nazionale della meteorologia e della climatologia con conseguente potenziamento della

competitività nazionale e efficienza del sistema meteorologico – ha ravvisato la necessità di acquisire ulteriori elementi istruttori per l'approfondimento dell'Affare. Tenuto anche conto della pluralità dei Soggetti pubblici (ed eventualmente anche privati) chiamati a gestire la materia, oggettivamente complessa e di assoluta rilevanza, la Sezione ha chiesto che lo schema di decreto Presidenziale "perimetri in modo chiaro e preciso l'area operativa della norma primaria al fine...di indicare compiutamente ruoli, obblighi, termini di adempimento, eventuali inosservanze e relative conseguenze" ed ha ritenuto "utile...procedere mediante l'audizione dei rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca" per una più celere definizione dell'Affare.

L'audizione dei rappresentanti del Ministero si è svolta il 25 luglio 2019, nella sala delle Adunanza del Consiglio di Stato.

Successivamente all'audizione, il Ministero rimettente ha fatto pervenire in data 8 ottobre 2019 gli atti e i documenti adempitivi

All'Adunanza del 25 ottobre 2019, l'Affare è stato trattenuto per la deliberazione del parere.

Come esposto in premessa, il provvedimento in esame è stato proposto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

La Sezione dà atto che:

- è stata espressa l'intesa prevista dalla fonte normativa primaria;
- il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione è stato comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 0000695 P- del 28 marzo 2019;
- con nota datata 15 aprile 2019, il Ministero dell'economia e delle finanze Ufficio del coordinamento legislativo ha restituito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento affari giuridici e legislativi il testo bollinato;
- non risulta espresso il concerto dal Ministro dell'economia e delle finanze.

Il Collegio osserva, sul punto ultimo, che la nota del MEF indirizzata alla Presidenza del Consiglio non può essere considerata come un "concerto" poiché non risulta sottoscritta dal Ministro né per ordine del Ministro. Essa semplicemente "restituisce il teso bollinato con le relazioni debitamente verificate".

Tuttavia, il "concerto" non è richiesto dall'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 che così recita:

"Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il regolamento di organizzazione dell'Agenzia ...".

La fonte primaria non prevede, dunque, il previo concerto delle Amministrazioni.

Ragion per cui il concerto del MEF, siccome non espresso dal ministro o d'ordine del ministro, andrebbe espunto dal preambolo dello schema di Regolamento. Ove poi il Ministero rimettente, nonostante la mancanza di un obbligo di legge in tal senso, ritenesse il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze comunque rilevante ai fini del procedimento di formazione del Regolamento, allora dovrà provvedere ad acquisirlo per essere inserito nel preambolo del Testo. Con l'avvertenza che il concerto va emesso dal Ministro o d'ordine del Ministro e, qualora non concordante in tutto o in parte, comporta la restituzione dell'Affare al Consiglio di Stato unitamente alle valutazioni del Ministero procedente.

Sempre in via preliminare, la Sezione ritiene che, per ragioni di economia procedimentale e sintesi espositiva, non occorra ripetere nel presente parere quanto già considerato in fatto e in motivazione nel parere Numero 02003/2019 e data 8 luglio 2019 Spedizione, il cui contenuto deve intendersi qui richiamato ad integrazione per "relationem".

Il Collegio si concentrerà, dunque, esclusivamente sui rilievi formulati in sede di parere interlocutorio e sui chiarimenti forniti dal Ministero per iscritto all'esito dell'audizione del 25 luglio 2019.

Le necessità poste a chiarimento riguardavano:

- le modalità di coordinamento dei vari enti che operano nel settore, affidato alla istituenda Agenzia (art. 2), per le quali, al fine di garantirne l'effettività e completezza, è auspicabile una formulazione della norma più stringente;
- il tema delle convenzioni che parrebbe rimesso "alla buona volontà" dei vari Competitor e Autorità regionali e statali, con il rischio di vanificare le finalità che hanno indotto il Legislatore a istituire l'Agenzia ItaliaMeteo;
- il profilo finanziario, in quanto la trasmissione e lo scambio dei dati ha un costo che potrebbe incidere negativamente sotto il profilo sia della tempestività sia della sicurezza;
- la formulazione dell'art. 5 (attività di ricognizione) poiché è rimessa alla volontà delle parti la "confluenza delle risorse finanziarie dagli enti" interessati all'Agenzia ItaliaMeteo;
- i rapporti della costituenda Agenzia con le Forze Armate (con particolare riferimento alla sicurezza nazionale);
- la disciplina in materia di scambio di informazioni e dei dati che parrebbe assumere natura squisitamente programmatica;
- il tema della "visibilità dell'Agenzia" di cui all'art. 4, comma 2;
- la natura gratuita e/o onerosa della collaborazione, avendo rilevato che solo per i rapporti con le Forze Armate è prevista (articolo 4) la trasmissione dei dati e delle informazioni "senza oneri".

Il Ministero, in ottemperanza alle richieste istruttorie, ha riformulato in "parte qua" gli articoli del regolamento oggetto di osservazioni in conformità ai rilievi formulati, senza tuttavia stravolgere il contenuto sostanziale del Teso e nel rispetto delle esigenze di bilancio e della spesa pubblica.

Ragion per cui, il Consiglio di Stato non ravvede la necessità di acquisire un nuovo "Visto" della Direzione della Ragioneria generale dello Stato poiché le modalità di finanziamento previste nel regolamento, e di cui meglio si dirà in prosieguo, operano nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente. Sul punto, è utile

richiamare la Relazione tecnica di accompagnamento allo schema di decreto che, a pagina 3, ha dato sufficientemente conto dell'impatto economico finanziario delle convenzioni sul sistema erariale, chiarendo che la stipula di nuove convenzioni "non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i soggetti convenzionati vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già previste a legislazione vigente"; risorse che l'art. 5 del regolamento sottopone, peraltro, a ricognizione biennale affinché ne venga assicurato il controllo nei limiti delle disponibilità a regime.

La precisazione in punto di contenimento e controllo della spesa pubblica si è resa necessaria perché le osservazioni del Consiglio di Stato hanno riguardato, tra l'altro, il tema delle convenzioni e quello dei profili finanziari.

Nel merito delle modifiche apportate al testo in ottemperanza alle osservazioni del Consiglio di Stato, la Sezione svolge le seguenti considerazioni.

Sono stati modificati gli articoli 1 e 2, comma 4, in modo da rendere più esplicita la funzione unitaria dell'Agenzia nel coordinamento della materia e la confluenza delle risorse finalizzate allo scopo. L'art. 1 è stato, altresì, modificato, prevedendo la volontarietà della stipula delle convenzioni.

Nessuna osservazione è da formulare sul punto.

E' stato riformulato l'art. 5 (attività di ricognizione) con riguardo ai rilievi sul "profilo finanziario", nel senso di rendere non più facoltativa la confluenza delle risorse degli enti interessati all'Agenzia Italia-Meteo "una volta raggiunto l'accordo con gli enti interessati". Nessuna, ulteriore osservazione si rende necessaria al riguardo.

Sono stati chiariti i rapporti della costituenda Agenzia con le Forze Armate (con particolare riferimento alla sicurezza nazionale), precisandosi che le attività meteo che l'Aeronautica gestisce "de facto", in assenza di un servizio meteorologico nazionale civile operativo, saranno trasferite all'Agenzia senza soluzione di continuità e con modalità e tempistiche definite da specifici accordi. La Sezione,

pur comprendendo la complessità delle funzioni e delle operazioni sottese alla migrazione e allo scambio dei dati, ritiene i chiarimenti alquanto generici e dilatori. Esorta, pertanto, il Ministero a meglio definire le modalità degli accordi e la tempistica di trasferimento delle attività meteo.

Con riguardo alla "disciplina in materia di scambio di informazioni e dei dati che parrebbe assumere natura squisitamente programmatica", il Ministero ha meglio esplicitato, nella relazione di accompagnamento, il ruolo e il funzionamento dell'Agenzia nel rapporto esterno con i richiedenti i "dati", in particolare con le Regioni e gli Enti locali nonché gli Enti proprietari delle reti che possono diventare, quest'ultimi, "enti del sistema unitario" e convenzionarsi con l'Agenzia medesima.

Nulla ha da osservare la Sezione, ritenendo i chiarimenti sufficienti.

Sul tema della "visibilità dell'Agenzia", è stato riformulato l'art. 4, comma 2.

La nuova formulazione appare maggiormente congruente rispetto alla esigenza di assicurare una completa informazione al pubblico in funzione della diffusione a livello locale delle previsioni meteo. Nulla, dunque, è da osservare sul punto.

In ordine, infine, alla natura gratuita e/o onerosa della collaborazione, il Ministero ha modificato l'art. 15 inserendo al comma 1, dopo la locuzione "volte a definire, l'inciso "le modalità anche di finanziamento, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, per la produzione ...".

La modifica, effettuata mediante la previsione normativa della copertura finanziaria delle convenzioni da stipulare a carattere volontario, appare rispondente alle osservazioni formulate.

Tuttavia, il Collegio osserva che analoga previsione (risorse e copertura finanziaria) sarebbe opportuno inserire anche nell'art. 2, comma 2, del regolamento, laddove la norma contempla la "stipula di apposite convenzioni a carattere volontario" per le attività di supporto di cui al comma 1 del medesimo articolato; convenzioni che possono essere stipulate anche con soggetti privati (meglio indicati nell'Allegato 1 al decreto), definiti "enti meteo" oltre che con enti, organismi e strutture del sistema

nazionale e più in generale con le amministrazioni pubbliche.

Infine, la Sezione osserva che l'insieme del procedimento preordinato alla stesura del decreto (c.d. "drafting") ha evidenziato taluni refusi grammaticali, ortografici e sintattici che sarà opportuno emendare.

In primo luogo, si evidenzia un uso non appropriato della punteggiatura e delle congiunzioni.

E' opportuno che la numerazione dei commi venga inserita sempre tra due virgole (ad esempio all'art. 2, comma 4, lett. a, dopo l'inciso "comma 551" va inserita la virgola).

All'art. 1, comma 1, l'inciso "di seguito Agenzia" va inserito tra due "virgole".

Sempre all'art. 1, alla congiunzione "nonché" è preferibile la congiunzione "anche".

All'art. 2, comma 1, la congiunzione "ed" va eliminata poiché l'inciso che precede si conclude già con la "virgola" e rappresenterebbe, pertanto, un ridondanza grammaticale.

Il comma 2 del medesimo articolo andrebbe meglio riformulato, per esigenze di "consecutio temporum", come segue: "L'Agenzia, per le attività di supporto di cui al comma 1, anche al fine di potenziare la competitività italiana e la strategia nazionale in materia, stipula apposite convenzioni a carattere volontario ...".

All'art. 2, comma 3, va eliminato l'aggettivo "conforme" dopo il sostantivo "parere", altrimenti potendosi interpretare la locuzione "parere conforme" nel senso di parere vincolante, laddove la natura vincolante di un parere può derivare esclusivamente dalla fonte normativa primaria deputata a regolare il regime delle competenze degli organi (art. 97 Cost.).

Analogamente per l'art. 5, comma 2, dove compare nuovamente l'aggettivo "conforme", il cui uso potrebbe ingenerare dubbi sulla natura giuridica del medesimo alterando il regime delle attribuzioni senza una specifica previsione della norma primaria di legge.

All'art. 6, comma 1, dopo il sostantivo "criteri" eliminare l'aggettivo "organizzativi" in quanto già esplicitato nella rubrica dell'articolo.

All'art. 6, comma 2, è opportuno riformulare il testo della disposizione nei limiti espositivi che seguono: "L'Agenzia opera conformemente alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241". Non v'è alcuna necessità, infatti, di ribadire ciò che la legge già prevede, ovvero l'esistenza di un generale potere regolamentare per disciplinare la materia dei termini, del procedimento e dell'accesso ai documenti amministrativi insito già nella richiamata legge generale sul procedimento amministrativo.

L'art. 7 del regolamento copia una medesima disposizione dello statuto. La norma è inutile e decontestualizzata, poiché la fonte primaria (art. 1, comma 557, quarto periodo, della legge n. 205 del 2017) ha attribuito allo statuto la competenza relativa all'articolazione degli organi dell'agenzia. Essa andrebbe, pertanto, eliminata.

Analogamente per l'art. 12:

- il cui comma 1 copia il testo dell'art. 1, comma 555, della legge n. 205 del 2017;
- il cui comma 3 copia il testo dell'art. 1, comma 556, della medesima legge.

Entrambi questi commi (1 e 3) andrebbero espunti.

Sempre con riguardo all'art. 12, il comma 4 copia il testo del comma 554 dell'art. 1, secondo periodo, della legge n. 205 del 2017. Nel testo dell'articolato è stata aggiunta la parola "climatologia" dopo "meteorologia", che tuttavia la fonte normativa primaria non contempla. Poiché il comma 554 citato regola una specifica fattispecie di cui delimita l'ambito oggettivo di applicazione della norma, anche avuto riguardo all'utilizzazione delle risorse finanziarie, la Sezione reputa impropria l'estensione applicativa della norma medesima anche al settore della "climatologia".

Valuti il Ministero se espungere il sostantivo dal testo.

Anche il comma 2 dell'art. 13 è una copia sostanziale dell'art. 1, comma 554, primo periodo, della legge n. 205 del 2017. Valgono per esso le medesime considerazioni

sin qui svolte.

Al riguardo, e con carattere di generalità, la Sezione soggiunge che è buona tecnica redazionale non appesantire il regolamento con la ripetizione di norme già contemplate dalla fonte primaria, dovendosi fare uso del potere regolamentare (fonte secondaria del diritto) esclusivamente per introdurre, pur sempre nei limiti consentiti dalla legge attributiva del potere, norme di carattere innovativo dell'ordinamento giuridico.

Nel comma 2 dell'art. 15 viene fatto rinvio all'emanazione di un futuro regolamento interno. La Sezione reputa la norma poco congruente sotto il profilo giuridico, in quanto inserita in una fonte produttiva impropria, ossia il regolamento in esame, laddove la potestà normativa secondaria trova la propria fonte esclusivamente nella legge sovraordinata ad esso.

Se il Ministero intende disciplinare i "modelli organizzativi" con un proprio regolamento, ben può farlo nell'esercizio e nei limiti della propria potestà organizzativa; ma sarebbe meglio procedere, a fini di organicità della relativa disciplina, con questo stesso regolamento.

Il comma 2 dell'art. 17 attribuisce al direttore il potere di istituire il sito istituzionale dell'Agenzia. La norma reca una disposizione che la Sezione reputa non in linea con la rubrica dell'articolo ("Disposizioni transitorie e finali").

La collocazione del comma all'interno dell'articolo sulle "Disposizioni transitorie e finali" appare decontestualizzata e comunque mal collocata, poiché l'istituzione del "sito" in questione non è stata prevista in via meramente transitoria o provvisoria bensì a regime. Valuti il Ministero l'opportunità di collocare la norma in un contesto più congruente come potrebbe essere, ad esempio, il contenuto recato dall'art, 8.

Nell'allegato 1 al regolamento, al terzo rigo la preposizione articolata "della" va sostituita con la preposizione "delle" (Consiglio nazionale delle Ricerche).

Infine, si rammenta al Ministero di inserire in calce al testo la seguente formula di

N. 00947/2019 AFFARE

chiusura: "Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare".

In conclusione, la Sezione - richiamati i contenuti del parere interlocutorio dell'8 luglio 2019, esaminato lo schema di regolamento e dato atto dei rilievi di cui sopra - esprime parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo schema di decreto in oggetto.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole con osservazioni e condizioni sullo schema di "Regolamento concernente l'organizzazione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata "ItaliaMeteo" e misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia meteorologia e climatologia".

L'ESTENSORE Giuseppe Rotondo IL PRESIDENTE Carmine Volpe

IL SEGRETARIO
Cinzia Giglio